



Bruxelles, 6.3.2019
COM(2019) 97 final

2019/0053 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito
dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale
e che abroga la decisione 9784/17**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) per il periodo 2019-2023 in relazione alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale

La convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (di seguito, "la convenzione SPRFMO") intende garantire, con l'istituzione della SPRFMO, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 24 agosto 2012.

L'Unione è parte contraente della SPRFMO, avendo ratificato la convenzione a norma della decisione 2012/130/UE del Consiglio¹.

2.2. La commissione SPRFMO

La commissione SPRFMO è l'organismo istituito dalla convenzione SPRFMO responsabile della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

In qualità di membro della commissione SPRFMO, l'Unione ha diritto di partecipazione e diritto di voto. La commissione SPRFMO generalmente delibera all'unanimità. Tuttavia, può adottare decisioni a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, tranne il caso in cui la convenzione SPRFMO preveda espressamente l'unanimità.

2.3. Decisioni della commissione SPRFMO

La commissione SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione SPRFMO, le misure entrano in vigore 90 giorni dopo la data della loro notifica alle parti contraenti da parte della SPRFMO. Qualora un membro della commissione SPRFMO presenti un'obiezione a una decisione entro 60 giorni dalla data di notifica, la decisione non diventa vincolante per tale membro per quanto attiene all'ambito dell'obiezione. Se viene presentata un'obiezione, entro 30 giorni dal termine del periodo di obiezione viene istituito un comitato di revisione per decidere in merito all'obiezione.

¹ Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per la SPRFMO questo approccio è attuato dalla decisione 9784/17 del Consiglio, del 30 maggio 2017, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della SPRFMO per il periodo 2017-2021. La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della SPRFMO. Inoltre, fissa la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 9784/17 non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della SPRFMO sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente saranno riesaminate prima delle riunioni annuali di tali ORGP del 2019. Pertanto, per favorire la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e armonizzare i tempi delle procedure di riesame, è opportuno anticipare la revisione della posizione dell'Unione nell'ambito della SPRFMO per il periodo 2019-2023 sostituendo la decisione 9784/17.

La decisione 9784/17 integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La revisione attuale tiene conto, per quanto attiene alle ripercussioni della pesca, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁴, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁵ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁶.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

⁵ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016

⁶ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione, nonché gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁷.

4.1.2. *Applicazione al caso di specie*

La commissione SPRFMO è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione SPRFMO.

Gli atti che la commissione SPRFMO è chiamata ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 17 della convenzione SPRFMO e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sugli atti seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁸;
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁹; e
- Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹⁰.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione SPRFMO.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. **Base giuridica sostanziale**

4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

⁸ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La presente decisione sostituisce la decisione 9784/17.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione 9784/17

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011¹¹, l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (di seguito, "la convenzione SPRFMO"), che ha istituito la commissione SPRFMO.
- (2) La commissione SPRFMO è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione SPRFMO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede specificamente che i suddetti obiettivi e principi devono essere applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

¹¹ Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹³ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta¹⁴, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una *Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare*¹⁵ menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SPRFMO per il periodo 2019-2023, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁶, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁷ e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
- (7) La decisione 9784/17 del Consiglio non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della commissione SPRFMO sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere riesaminata prima delle riunioni annuali di tali ORGP del 2019. Pertanto, al fine di promuovere una maggiore coerenza tra la posizione dell'Unione in tutte le ORGP e razionalizzare il processo di revisione, è opportuno anticipare la revisione della decisione del Consiglio 9784/17¹⁹ e abrogare tale decisione, sostituendola con una nuova decisione per il periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre

¹³ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁴ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

¹⁵ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

¹⁹ Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2017, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale.

informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione SPRFMO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2024.

Articolo 4

La decisione 9784/17 del 30 maggio 2017 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*